RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA

Art. 15-undecies

Applicabilità al personale di altri enti

Gli enti e istituti di cui all'articolo 4, comma 12, nonche' gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato adeguano i propri ordinamenti del personale alle disposizioni del presente decreto. A seguito di tale adeguamento, al personale dei predetti enti e istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, anche per quanto attiene ai trasferimenti da e verso le strutture pubbliche.

Versione in vigore dal 31 luglio 1999, non più in vigore dal 6 dicembre 2017 · versione 15

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino della disciplina in materia sanitaria
Estremi	Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Titolo	V — Personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-502-1992/art-15-undecies-applicabilita-al-personale-di-altri-enti/versione/15

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it